

COMUNE DI GRUMO NEVANO
Città Metropolitana di Napoli

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 01.10.2020

Deliberazione n. 19 del 20 LUGLIO 2023

Oggetto: Proposta di modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto: Ufficio di Supporto della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di LUGLIO, alle ore 15:00, nella casa comunale, si è riunita, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267, la commissione straordinaria di liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 01.10.2020, nelle persone di:

Componente	Presente	Assente
Dott.ssa Sabrina D'Angeli - Presidente	SI	
Dott.ssa Candida Morgera	SI	
Dott. Tiziano Toto	SI	



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

che il comune di Grumo Nevano, con deliberazione del Commissione Straordinario n. 1 del 11.05.2020, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che con Decreto del Presidente della Repubblica del 01.10.2020 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;

che con propria deliberazione n. 1 del 20.10.2020, la commissione straordinaria di liquidazione si è insediata presso l'ente ai sensi dell'art. 252, comma 2, d. lgs. 18.08.2000, n. 267;

che con propria deliberazione n. 2 del 27.10.2020 è stato approvato l'avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente, ai sensi dell'art. 254, comma 2, d.lgs. citato;

DATO ATTO che la Commissione Straordinaria di Liquidazione (C.S.L.):

non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestataria di una autonoma partita IVA né di un codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'ente;



seppure straordinario, è organo del comune e non dello Stato e, di conseguenza, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di procedimenti giurisdizionali, può decidere se avvalersi dei legali dell'ente o affidare apposito incarico a professionisti esterni;

VISTO l'art. 4 comma 8 bis, D.P.R. n. 378/1993 il quale prevede che: *“gli amministratori e il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente e all'ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili facendo gravare l'onere sulla liquidazione”*;

VISTI

- l'articolo 258, comma 4 del TUEL, che attribuisce all'OSL la competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

- l'articolo 254, comma 3 del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 del TUEL, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, e i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;

- l'articolo 1, comma 457 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale, introducendo una limitata deroga all'articolo 255 del TUEL, affida alla competenza dell'OSL dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi e delle altre spese di cui all'articolo 255 del TUEL;

- l'articolo 258 del TUEL il quale prevede che, in alternativa alla modalità ordinaria, possa essere adottata una modalità semplificata di liquidazione, disponendo che *“l'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata e il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione”*;

CONSIDERATO che:

- questo organismo di liquidazione, fino al 30 aprile 2023, ha esaminato n. 206 istanze di ammissione alla massa passiva, presentate dai creditori e registrate in ordine cronologico al protocollo generale dell'ente a seguito della quasi completa e compiuta istruttoria da parte dei competenti uffici comunali e del riscontro del responsabile del settore finanziario (coordinatore dell'ufficio di supporto) finalizzati alla verifica della certezza, della liquidità e dell'esigibilità dei crediti;
- con nota n. 882 del 26.1.2023 il Responsabile dei Servizi Finanziari ha comunicato che l'ammontare presumibile della massa passiva alla data 16.1.2023 è pari ad € **6.301.886,99**;

- con nota n. 9259 del 18.10.2021 il Responsabile dei Servizi Finanziari ha comunicato, tra l'altro, che il fondo cassa disponibile alla data del 31.12.2019 era a pari ad € **1.460.936,34**;
- con nota n. 4099 del 20.4.2023 il Responsabile dei Servizi Finanziari ha comunicato che *“in relazione alle disponibilità legate al verbale di cassa al 31.12.2019, si precisa che si è provveduto a ricostruire tutti i pagamenti effettuati dall'Ente dal 1° gennaio 2020 fino all'8 maggio 2020 in conto residui (anno 2019 e precedenti) per un importo pari ad € 1.384.170,08 (l'elenco dei pagamenti All.2). Lo scrivente ufficio mediante determinazione, provvederà a breve a trasferire la somma di € 76.766,26, pari alla differenza tra i pagamenti effettuati in conto residui e la disponibilità al 31.12.2019”*;
- con corrispondenza varia, da ultimo con note prott. nn. 3740 dell'11.04.2023 e 3912 del 17.04.2023, il Responsabile dei Servizi Finanziari ha comunicato che, essendo stato assunto nel maggio 2021, *“ha dovuto prendere atto che nella verifica di cassa i revisori lamentavano l'impossibilità di una ricostruzione dei vincoli”* e, pertanto, *“che non risulta possibile un'esatta definizione delle somme vincolate al 31.12.2019, dal momento che gli uffici non provvedevano ad apporre vincoli ed emettere carte contabili”* ;

CONSIDERATO

- che a norma del citato articolo 258 la Giunta deve deliberare l'adesione o meno alla procedura semplificata di liquidazione e che, in caso positivo, si deve impegnare a mettere a disposizione della OSL risorse finanziarie che, unitamente a quelle già nella disponibilità di quest'ultima, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre l'importo complessivo del 100% per i debiti privilegiati e delle spese di liquidazione, in modo che l'OSL possa definire i debiti offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento dei medesimi in relazione alla loro anzianità, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;

- che l'ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, con:

- l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
- la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
- la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti;
- i ratei di mutui disponibili, non utilizzati dall'Ente;
- le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
- gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;

che nell'ipotesi in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'Amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;

che in base al comma 5 del citato articolo 258 TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venir meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione di cui all'articolo 254 TUEL;

DATO ATTO

- che questa Commissione Straordinaria di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche, la consistenza della documentazione allegata, ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dal più volte citato art. 258 del TUEL, ai fini di un risparmio di spesa e di un'accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;

-che l'art. 258, comma 3 del TUEL prevede che l'Organo straordinario della liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie;

RILEVATO

-che il totale delle istanze creditorie alla data odierna è pari a numero **209**;

-che l'importo complessivo di tutti i debiti censiti alla data odierna risulta quantificato in **€8.360.370,12**;

- che all'importo suddetto vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (compensi e rimborsi ai componenti dell'OSL) quantificati presuntivamente in euro 180.000,00 (centoottantamila/00) – lordo ritenute di legge;

- che vanno altresì aggiunti gli oneri di funzionamento (straordinario al personale, hardware e

software, cancelleria etc) quantificati presuntivamente in euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) – salvo verifica;

RILEVATO che la massa attiva risulta, ad oggi, complessivamente pari a € 1.092.876,00, composta come sotto indicato:

- **€ 76.766,26** pari alla differenza tra la disponibilità al 31.12.2019 del fondo di cassa e i pagamenti effettuati, in conto residui, sino alla data antecedente la dichiarazione di dissesto, come in precedenza emarginato;
- **€ 754.179,76** a titolo di riversamento delle somme accantonate per gli esercizi finanziari precedenti fino al 31.12.2019, come da determina n. 181 del 21.03.2023 del Responsabile dei Servizi Finanziari;
- **€ 261.919,98**, di cui al "*fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali*" ex art. 3 bis del D.L. del 10.10.2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, erogati dal Ministero dell'Interno su richiesta di questa OSL;

PRECISATO

- che il ricorso alla procedura semplificata consente al creditore di ottenere con immediatezza la soddisfazione, sia pure parziale, del credito sollevando l'ente dall'onere di corrispondere interessi e rivalutazioni monetarie;

RITENUTO

- di proporre alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/00, affinché possa decidere se aderirvi entro trenta giorni e, in caso di adesione, s'impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, tra cui anche i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili, che l'Amministrazione avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 06.08.2008;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di proporre alla Giunta Comunale l'adesione alla modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, ex articolo 258 TUEL, mediante proprio atto deliberativo da adottare entro 30 giorni dalla presente, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata;
- di richiedere, in caso di adesione da parte della Giunta Comunale, espresso e contestuale impegno da parte di quest'ultima di mettere a disposizione di questo Organo straordinario di liquidazione le risorse finanziarie necessarie;
- di riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata l'intera rilevazione dei debiti;
- di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi e sul sito web del Comune nell'apposita sezione "Organo Straordinario di Liquidazione", nonché l'invio per l'opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza a:
 - Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale;
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
 - Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Campania;
 - Corte dei Conti- Procura regionale per la Campania;
 - Sindaco, assessori, e Presidente del Consiglio comunale del Comune di Grumo Nevano (Na);
 - Tesoriere del Comune di Grumo Nevano(Na);
 - Collegio dei Revisori del Comune di Grumo Nevano (Na);
 - Responsabile dei servizi finanziari del Comune di Grumo Nevano (Na);



- di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

Alle ore 16.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.


Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott.ssa Sabrina D'Angeli

Dott.ssa Candida Morgera

Dott. Tiziano Toto



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The first signature is for Sabrina D'Angeli, the second for Candida Morgera, and the third for Tiziano Toto. The signatures are cursive and somewhat stylized.